ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G-S.B.
Prot. 0015183 del 02/11/2026
VII-8 (Uscita)

All'Amministrazione trasparente

All'Albo dell'Istituto

Al sito web istituzionale

Loro Sedi

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI ROTA GRECA A.S. 2026/2027

PREMESSO

Che:

- l'art. 13, comma 1 lett. a della Legge n. 104/1992, disciplina misure di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di *handicap*, prevedendo l'organizzazione dei servizi volti all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, indicando anche gli strumenti per individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un unico disegno globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-assistenziali e riabilitative;

- la Legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all'art. 14 prevede l'elaborazione del Piano Individuale per le persone con disabilità, calibrato sulle loro reali capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità differenti d'intervento, volte a migliorare la qualità della loro vita presente e futura;

- all'interno dell'attuale quadro normativo i servizi per facilitare la comunicazione e l'inclusione ai soggetti con disabilità da svolgersi con l'impiego di personale qualificato, sia all'interno che all'esterno della scuola, come segmento della più articolata assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale prevista dall'art. 13 della Legge n. 104/1992,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA il provvedimento dirigenziale prot. n. 15182/VII.8 del 02.11.2026 "Determina di avvio della procedura per la selezione di n. 1 educatore professionale per il supporto agli alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e secondaria di i grado di rota greca a.s. 2026/2027";

VISTA la tabella di equiparazioni tra Lauree di vecchio ordinamento, Lauree specialistiche e Lauree magistrali, parte integrante del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella G.U. del 07.10.2009, n. 233;

VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi a personale esperto interno ed esterno;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di questo Istituto di provvedere all'individuazione di n. 1 figura specialistica per il supporto agli alunni con disabilità frequentanti la Scuola primaria e Secondaria di I grado di Rota Greca, per l'anno scolastico 2026/2027;

CONSIDERATO il numero degli alunni con disabilità e le relative esigenze;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dai GLO per la definizione del PEI per il corrente anno scolastico;

RITENUTO opportuno procedere all'individuazione di n. 1 educatore professionale per prestare assistenza agli alunni con disabilità ex art. 3 c. 3 Legge 104/92, anche in continuità con gli anni scolastici precedenti;

CONSIDERATO che l'Istituzione scolastica provvederà all'individuazione del personale specializzato richiesto applicando il seguente ordine di priorità:

1. Ricognizione del personale interno all'Istituzione scolastica;
2. Ricognizione di personale interno ad altra Istituzione scolastica (collaborazioni plurime ex artt. 35 e 57 C.C.N.L. 2007);
3. Conferimento dell'incarico con contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 a personale dipendente di altra P.A. o a soggetti privati esterni;

Tutto ciò premesso e considerato,

EMANA

il seguente avviso pubblico di selezione per soli titoli per il reclutamento di **n. 1 Educatore professionale**, per il supporto agli alunni con disabilità della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Rota Greca per l'a.s. 2026/2027.

ART.1 - OGGETTO

Il servizio di inclusione scolastica alle alunne e agli alunni con disabilità prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza, da svolgersi all'interno della scuola, attraverso l'integrazione e il coordinamento di differenti professionalità (docenti curriculari, di sostegno, collaboratori scolastici, ecc.).

L'obiettivo dell'incarico consiste nell'accrescere il livello di autonomia personale e di comunicazione degli alunni con disabilità favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli stessi alla vita scolastica.

In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni:

- ✓ Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l'autonomia personale, la vita relazionale e la socializzazione;
- ✓ collaborazione con i docenti della classe per la costruzione di un piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- ✓ svolgimento di attività dirette con gli alunni sia a carattere specialistico che educativo volte a favorire la completa inclusione con il gruppo classe;
- ✓ partecipazione alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie.

Destinatari del servizio sono gli studenti con disabilità che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di I grado del plesso di Rota Greca, in situazione di *handicap* accertato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, che necessitano di un'assistenza *ad personam* per integrare e sviluppare le proprie capacità nella sfera delle autonomie e della relazione/comunicazione ai fini del positivo svolgersi dell'esperienza scolastica.

La figura specialistica suddetta attua progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto psicoterapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana, curando il positivo inserimento e reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

Il servizio verrà prestato in orario scolastico curriculare.

Le modalità di svolgimento verranno concordate tra le parti (scuola e operatore) in relazione ai bisogni degli alunni interessati. Il servizio deve intendersi non standardizzato, ma efficientemente e funzionalmente

diversificato nel rispetto delle sue finalità e obiettivi, perché orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo alunno con disabilità.

Il servizio dovrà poggiare sulla centralità del P.E.I. e sull'azione integrata di tutti coloro che concorrono allo sviluppo delle potenzialità del minore con disabilità.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Il bando è riservato a coloro che all'atto della scadenza di presentazione delle istanze, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'UE, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 02.02.94;
- età non inferiore ai 18 anni;
- godimento dei diritti politici e civili;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una P.A., né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego;
- idoneità fisica all'impiego.

ART. 3 – TITOLI DI ACCESSO

I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli[1]:

- Laurea magistrale in Psicologia o Scienze pedagogiche o Scienze della formazione continua.
- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze dell'Educazione o in Pedagogia.
- Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia.
- Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione L9.
- Qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico (attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).
- Qualifica di pedagogista (attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education).
- Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, acquisita previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione delle Università, anche tramite attività di formazione a distanza, **conseguita** a decorrere dall'01/01/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 597 della L. n. 205/2017, **unitamente** ad almeno uno dei seguenti titoli:
 a) inquadramento nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
 b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445;
 c) diploma rilasciato entro l'a.s. 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
- Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, art. 1 della L. n. 205/2017 e, alla data di entrata in vigore della medesima legge (01/01/2018), avere un'età superiore a 50 anni e

[1] Per quanto concerne le equipollenze dei titoli universitari richiesti per l'accesso al profilo si rimanda alla Tabella di equiparazione allegata al Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

almeno dieci anni di servizio, ovvero avere almeno venti anni di servizio (comma 598, art. 1, L. n. 205/2017).

Si precisa che ai fini della valutazione si terrà conto di un solo titolo di accesso.

I titoli di accesso e i titoli valutabili, secondo la tabella di cui all'art. 5 del presente bando, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito della presentazione di domanda di ammissione alla selezione.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ

La domanda di ammissione, compilata utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso (Allegato A) **nonché la relativa documentazione richiesta**, deve essere presentata *brevi manu* all'Ufficio protocollo di questa istituzione scolastica. Sulla busta, **pena esclusione**, dovrà essere riportata la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE", **entro le ore 14:00 del giorno 07.11.2026.**

La domanda potrà, altresì, essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo csic88700t@pec.istruzione.it, indicando nell'oggetto, **pena esclusione**, la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE", **entro il suddetto termine.**

L'invio della domanda mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC personale, pertanto, non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata e non personale. Si precisa, inoltre, che la domanda di partecipazione, unitamente agli altri documenti necessari per partecipare alla selezione, debitamente sottoscritti, dovranno essere allegati con un unico *file* esclusivamente in formato PDF.

L'istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi elettronici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili per l'inserimento in graduatoria.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell'istanza di ammissione hanno valore di autocertificazione (D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti verranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni legislative.
Alla domanda di selezione (Allegato A) deve essere allegata:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- *curriculum vitae* in formato europeo, **funzionale alla qualifica e all'esperienza professionale nel profilo richiesto**;
- scheda autodichiarazione titoli e punteggi (Allegato B)**.**

Comportano l'esclusione dalla selezione:

- mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente bando;
- mancata sottoscrizione e autocertificazione della domanda (All. A);
- mancata compilazione della scheda di autodichiarazione titoli e punteggi (All. B);
- mancato possesso dei requisiti di ammissione;
- mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità;
- mancata datazione e sottoscrizione del *curriculum vitae* in formato europeo, funzionale alla qualifica e all'esperienza professionale nel profilo richiesto;
- mancata specificazione sul plico della domanda, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero nell'oggetto della *mail* se inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), della dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE";

- ❖ mancata presentazione della domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata e non personale.

ART. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE

Nello svolgimento della selezione, l'Istituzione scolastica procede all'attribuzione dell'incarico attraverso l'iter descritto nei seguenti punti:

1. attribuzione degli incarichi al personale interno all'Istituzione scolastica (art. 7 comma 6 D.Lgs 165/2001);

2. ove non sussistano professionalità di cui al punto 1, ricorso alle collaborazioni con altre scuola previsto dall'art. 35 e 57 del C.C.N.L. 2007 (collaborazioni plurime), non modificato dal C.C.N.L. 2024, prevede che i docenti e il personale ATA possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili tra il personale della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio;

3. ove non sussistano professionalità di cui al punto 1 e 2 si procede al conferimento dell'incarico, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione e/o a soggetto privato esterno.

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione all'uopo nominata e presieduta dalla Dirigente scolastica secondo la seguente tabella di valutazione:

TITOLI DI ACCESSO (si valuta un solo titolo - max 25 punti)	**Punteggio titolo/punteggio massimo**
Laurea magistrale in Psicologia o Scienze pedagogiche o Scienze della formazione continua; Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze dell'Educazione o in Pedagogia; Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia. Qualifica di pedagogista (attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education) [2].	Max 25 15 punti + 1 punto per ogni voto superiore a 105 + 5 punti per la lode
Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione L9; Qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico (attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).	Max 18 8 punti + 1 punto per ogni voto superiore a 105 + 5 punti per la lode

[2] Per quanto concerne le equipollenze dei titoli universitari richiesti per l'accesso al profilo si rimanda alla Tabella di equiparazione allegata al Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, acquisita previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione delle Università, anche tramite attività di formazione a distanza, **conseguita** a decorrere dall'01/01/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 597 della L. n. 205/2017, **unitamente** ad almeno uno dei seguenti titoli: a) Inquadramento nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) Svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445; c) Diploma rilasciato entro l'a.s. 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.	15
Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, art. 1 della L. n. 205/2017 e, alla data di entrata in vigore della medesima legge (01/01/2018), avere un'età superiore a 50 anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero avere almeno venti anni di servizio (comma 598, art. 1, L. n. 205/2017).	8
TITOLI VALUTABILI (max 50 punti)	
Per ogni diploma universitario (diploma accademico di I livello, laurea di I livello o breve), conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al profilo richiesto, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente[3].	3
Per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di II livello conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al profilo richiesto, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente[4].	5
Per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca" inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente (si valuta un solo titolo)	6

[3] Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al profilo richiesto di Educatore professionale.

[4] Il Diploma accademico di II livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al Diploma accademico di I livello.

Per ogni Diploma di specializzazione conseguito, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni, pari a 3000 ore, 120 CFU e con esame finale, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente (si valuta un solo titolo)[5]	5
Titolo polivalente del Corso di specializzazione per l'insegnamento in classe di sostegno (si valuta un solo titolo)	5
Per ogni Corso di perfezionamento e/o Master di I o di II livello, post-laurea, attivati dalle Università statali o libere ovvero da Istituti universitari statali o pareggiati, di durata non inferiore ad un anno, di almeno 1500 ore, pari a 60 CFU e con esame finale, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente (si valutano max 3 titoli)	1 Max 3
Per ogni Attestato di Assistente all'autonomia e alla comunicazione e/o Educatore professionale e/o Assistente specializzato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione o rilasciato dalla Regione Calabria o da altro Ente accreditato (si valutano max 3 titoli)	1 Max 3
Per ogni attività pregressa in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione e/o Educatore professionale e/o Assistente specializzato svolta nelle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, non inferiore a 6 mesi, inerenti l'attività scolastica da svolgere, da comprovare con certificato di servizio (si valutano max 5 titoli – si valuta una sola esperienza per anno scolastico)	2 per ogni esperienza Max 10
Per ogni esperienza lavorativa in strutture/ associazioni pubbliche_o private riconosciute e/o certificate in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione e/o Educatore professionale e/o Assistente specializzato non inferiore a sei mesi, inerenti l'attività scolastica da svolgere, debitamente documentata (si valutano max 5 titoli)	2 per ogni Esperienza Max 10
TOTALE (TITOLI DI ACCESSO + TITOLI VALUTABILI)	**Max 75**

La Commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito in base ai titoli e a giudizio insindacabile della commissione stessa.

In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il candidato anagraficamente più giovane.

L'esito della valutazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione all'Albo online dell'istituto www.icmontaltouffugocentro.edu.it nei termini previsti dalla normativa.

La pubblicazione sul sito istituzionale avrà valore di notifica a tutti gli interessati, senza ulteriori comunicazioni.

Gli interessati potranno produrre eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.

La graduatoria diverrà, dopo tale termine, automaticamente definitiva.

La graduatoria avrà validità per l'intero a.s. 2026/2027.

[5] Si fa esplicito riferimento all'art. 4 della L. 341/1990: "Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162". Si ricorda che sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). **Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al DPR n. 970/1975, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla L. 341/1990 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS, ecc.).**

ART. 6 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico di **Educatore professionale** sarà conferito a norma del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.I. n. 129/2019 e della Legge n. 133/2008, anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d'opera occasionale.

In caso di rinuncia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. La mancata risposta e/o presenza alla convocazione per la stipula del contratto equivale a una formale rinuncia dell'incarico stesso e di conseguenza si procederà anche in questo caso allo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

L'istituzione scolastica effettuerà, all'instaurazione del rapporto di lavoro, il controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese e documenti presentati in sede di candidatura e ove si riscontrassero dichiarazioni mendaci o documenti falsi non assegnerà l'incarico **e procederà alla cancellazione dalla graduatoria del candidato in questione e assumerà le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 23.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3.**

É fatta salva qualsiasi facoltà di verifica su quanto autocertificato a campione o in qualsiasi altra modalità ritenga l'Istituzione scolastica.

Se dipendente di P.A., prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà presentare l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'Ente di appartenenza.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Nei confronti del personale selezionato, che interrompe l'attività, senza giustificato motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o inosservanze delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. L'incarico sarà revocato con provvedimento della Dirigente scolastica.

In ogni caso questa istituzione scolastica si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale in caso di definanziamento, qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni con disabilità e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al contro interessato preavviso di 15 giorni.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per le attività oggetto del presente avviso pubblico è riconosciuto un compenso massimo complessivo, omnicomprensivo degli oneri per legge, di € 2.852,25 (duemilaottocentocinquantadue/25), rapportato al compenso medio orario di € 25,00 (venticinque/00) per un massimo di 114 ore totali, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino all'08.06.2027.

Detto compenso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende omnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio e di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il calendario delle attività sarà concordato con l'incaricato tenendo in considerazione le esigenze educative dell'alunno/a e organizzative della scuola. In ogni caso, l'espletamento delle funzioni avverrà in orario curricolare in massimo 4 ore giornaliere.

È utile precisare che per il buon funzionamento del servizio, la figura professionale reclutata è tenuta a comunicare eventuali giorni di assenza all'istituto scolastico prima dell'orario di inizio delle attività programmate.

Il pagamento del corrispettivo sarà, in ogni caso, rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a rendicontazione approvata, solo successivamente all'accreditamento dei fondi da parte dell'Amministrazione comunale.

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri debitamente compilati e firmati, che dovranno essere presentati al termine delle attività. Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato a rendicontazione approvata.

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, s'informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione della fornitura.

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.

In applicazione della normativa vigente, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli e ai soggetti incaricati al trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica, quale rappresentante legale dell'Istituto.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

La Responsabile del procedimento (Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) è la Dirigente scolastica, dott.ssa Adele Zinno.

La Dirigente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e alle norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia, il foro competente è quello di Cosenza.

ART. 11 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

Il presente avviso, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo *online* e sul sito web istituzionale www.icmontaltouffugocentro.edu.it.

Allegati:

1. Allegato A (istanza di partecipazione alla selezione)
2. Allegato B1 (dichiarazione del titolo di accesso, dei titoli di studio e professionali e delle esperienze lavorative inerenti al profilo di educatore professionale).

La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

ADELE ZINNO
02.11.2026
18:00:03 CET

Allegato A

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO
"MONTALTO UFFUGO-LATTARICO-ROTA GRECA-
SAN BENEDETTO ULLANO-SAN VINCENZO LA COSTA"
DI MONTALTO UFFUGO

.. l .. sottoscritt…….…

nato a ……(……) il …….……..

residente a …… (…….....)

in via/piazza …… n. …… CAP ……

Telefono ……..…… Cell. ……..…… e-mail ……

Codice Fiscale ……..……

Titolo di studio: …….……...

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Educatore professionale.
Il/La richiedente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara:

- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ex art. 53 D.Lgs n. 165/2001;
- di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti incarichi assegnategli;
- di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo _____
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla presente;
- di aver preso visione della tabella di valutazione dei titoli indicata nell'avviso di selezione;
- di aver preso visione del Bando di selezione e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole.

Con riferimento all'avviso di selezione ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli:

- ✓ Laurea specialistica/ quinquennale _____ conseguita presso _____, con votazione_____

Oppure

- ✓ Laurea triennale _____ conseguita presso _____, con votazione_____

Oppure

- ✓ Qualifica _____ conseguita presso _____, con voto_____

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i titoli allegati alla presente domanda sono conformi all'originale ed è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e allega copia fotostatica, fronte e retro, del documento di identità.

Il sottoscritto si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.

Il sottoscritto s'impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con la Dirigente Scolastica.

Il sottoscritto Autorizza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'amministrazione scolastica a utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d), per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Allega alla presente domanda:

- *curriculum vitae* in formato europeo
- allegato B
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.

_____, ____/____/_____

In Fede

Allegato B - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

TITOLI DI ACCESSO (si valuta un solo titolo - max 25 punti)	**Punteggio titolo/ punteggio massimo**	**Auto dichiarazione**	**UFFICIO**
Laurea magistrale in Psicologia o Scienze pedagogiche o Scienze della formazione continua; Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze dell'Educazione o in Pedagogia; Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia; Qualifica di pedagogista (attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education)[1].	Max 25 15 punti + 1 punto per ogni voto superiore a 105 + 5 punti per la lode		
Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione L9; Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).	Max 18 8 punti + 1 punto per ogni voto superiore a 105 + 5 punti per la lode		
Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, acquisita previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione delle Università, anche tramite attività di formazione a distanza, **conseguita** a decorrere dall'01/01/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 597 della L. n. 205/2017, **unitamente** ad almeno uno dei seguenti titoli: a) Inquadramento nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) Svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445; c) Diploma rilasciato entro l'a.s. 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.	15		
Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, art. 1 della L. n. 205/2017 e, alla data di entrata in vigore della medesima legge (01/01/2018), avere un'età superiore a 50 anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero avere almeno venti anni di servizio (comma 598, art. 1, L. n. 205/2017).	8		
TITOLI VALUTABILI (max 50 punti)			
Per ogni diploma universitario (diploma accademico di I livello, laurea di I livello o breve), conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al profilo richiesto, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente[2].	3		

[1] Per quanto concerne le equipollenze dei titoli universitari richiesti per l'accesso al profilo si rimanda alla Tabella di equiparazione allegata al Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

[2] Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al profilo richiesto di Educatore professionale.

Per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di II livello, conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al profilo richiesto, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente [3].	5		
Per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca" inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente (si valuta un solo titolo)	6		
Per ogni Diploma di specializzazione conseguito, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni, pari a 3000 ore, 120 CFU e con esame finale, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente (si valuta un solo titolo)[4]	5		
Titolo polivalente del Corso di specializzazione per l'insegnamento in classe di sostegno (si valuta un solo titolo)	5		
Per ogni Corso di perfezionamento e/o Master di I o di II livello, post-laurea, attivati dalle Università statali o libere ovvero da Istituti universitari statali o pareggiati, di durata non inferiore ad un anno, di almeno 1500 ore, pari a 60 CFU e con esame finale, inerente il titolo culturale di accesso o ad esso equivalente (si valutano max 3 titoli)	1 Max 3		
Per ogni Attestato di Assistente all'autonomia e alla comunicazione e/o Educatore professionale e/o Assistente specializzato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione o rilasciato dalla Regione Calabria o da altro Ente accreditato (si valutano max 3 titoli)	1 Max 3		
Per ogni attività pregressa in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione e/o Educatore professionale e/o Assistente specializzato svolta nelle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, non inferiore a 6 mesi, inerenti l'attività scolastica da svolgere, da comprovare con certificato di servizio (si valutano max 5 titoli – si valuta una sola esperienza per anno scolastico)	2 per ogni esperienza Max 10		
Per ogni esperienza lavorativa in strutture/associazioni pubbliche o private riconosciute e/o certificate in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione e/o Educatore professionale e/o Assistente specializzato non inferiore a sei mesi, inerenti l'attività scolastica da svolgere, debitamente documentata (si valutano max 5 titoli)	2 per ogni Esperienza Max 10		
TOTALE (TITOLI DI ACCESSO + TITOLI VALUTABILI)	Max 75		

_____ , ____/____/_____

FIRMA

[3] Il Diploma accademico di II livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al Diploma accademico di I livello.

[4] Si fa esplicito riferimento all' art. 4 della L. 341/1990: "Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162". Si ricorda che sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). **Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al DPR n. 970/1975, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla L. 341/1990 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS, ecc.).**